DENOMINAZIONE	43° RALLY CITTA' DI BASSANO	
LUOGO E DATA	CASSOLA, 9/10 OTTOBRE 2026	
ORGANIZZATORE	BASSANO RALLY RACING	
TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE	
CALENDARIO	NAZIONALE – ENPEA	
VALIDITA'	CIRC – CRZ – COPPE ACI SPORT RALLY	

Data:	**Cassola, 10 ottobre 2026**	**Documento n°: 2.3**
Oggetto:	**Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi**	**Ora: 20:40**
Da:	**Commissari Sportivi**	**Pagine Totali: 1**
A:	**Concorrente/Conduttore n. 46 CARTIER VICTOR** **Tutti i Concorrenti/Conduttori – Direttore di Gara – Ufficiali di Gara**	

I Commissari Sportivi avendo ricevuto il report dalla ditta Panta fornitore unico del carburante per la manifestazione in oggetto, convocato e ascoltato il Concorrente/Conduttore Cartier Victor n. 46, avendo considerato quanto sottoesposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Cartier Victor – Lic. n. 234926
Vettura N°:	n. 46 – TOYOTA YARIS GR
Conduttore:	Cartier Victor – Lic. n. 234926
Data e ora:	**10 ottobre 2026 ore 20:30**
Sessione:	- 1° Refuelling
Fatto:	Il Conduttore sopra citato non effettuava il rifornimento dal fornitore ufficiale Panta obbligatorio prima della prima Prova Speciale.
Violazione:	• **art. 23.1 RDS CIRC**
Applicazione Articoli:	• art. 89 lettera j) RSN 2026 (Obblighi particolari dei Conduttori); • art. 210.3 paragrafo III) RSN 2026 (Poteri di competenza dei Commissari Sportivi); • artt. 227.3-227.12 RSN 2026 (Inosservanza generica dei Regolamenti Sportivi Nazionali- ammende); • art. 228 RSN 2026 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi);
Decisione:	Di comminare al Conc./Cond. N. 46 Equipaggio Cartier Victor/Collet Emma l'ammenda di euro 300,00 per comportamento non conforme al RDS CIRC.
Motivazione:	Il Concorrente dichiara che aveva sufficiente carburante per l'effettuazione della Prova Speciale per questo motivo non si sono fermati per fare il rifornimento. Inoltre, dichiarano che a causa delle difficoltà linguistiche non sono riusciti a comprendere l'RPG. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra citata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 par. III) del RSN 2026.

Si rammenta che l'ammenda, come previsto dall'art. 216bis C), deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine le licenze del Concorrente e/o del Conduttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.
Le parti interessate sono informate che avverso la decisione dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti, in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I COMMISSARI SPORTIVI

ENRICO VOTTERO Presidente Enrico VOTTERO CSBa 53966	**MARIA LUISA CAVALLO**	**RENZO ROSSO**

Ricevuta da parte del Concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:

Data: 10 ottobre 2026 **Ora:** 20h55 **Firma:** _____

Esposto all'Albo di Gara il 10 ottobre 2026 alle ore: 21:00